



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25**

Approvato alle ore 21,07 del 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Giust.	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Giust.	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Sì
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la Relazione del Vice Sindaco BALLARI Simone, Assessore al Bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28/07/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza:

DATO ATTO che la I.U.C. è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni principali (se non di categoria catastale A/1-A/8-A/9);
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che l'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare: costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, Legge di Stabilità 2014, ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214 (TARES);

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27/12/2013, nel quale è stabilito che *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

RICHIAMATO l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è disposto, ai fini della determinazione della tariffa, che i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario predisposto dall'ufficio tributi comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano comprende i costi di esercizio e di investimento riferiti al servizio rifiuti per l'anno 2015 e che l'importo complessivo di € 513.650,00, IVA inclusa e tributo provinciale escluso, copre integralmente i costi sostenuti nel periodo di riferimento;

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 27/12/2013, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- ai sensi dell'art. 14, comma 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo *criteri razionali*;
- si è ritenuto opportuno attribuire alla tariffa (parte fissa e variabile) una quota, differenziata tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, direttamente proporzionale all'incidenza del gettito della TARSU dell'anno 2012 rispettivamente in misura del 75% (utenze domestiche) e 25% (utenze non domestiche);

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha ritenuto stabilire che:

- ai fini della determinazione del coefficiente KB di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore massimo per i nuclei composti da n. 1 e 2 componenti, il valore medio per i nuclei composti da n. 3 componenti ed il valore minimo per i nuclei composti da n. 4 o più componenti;
- ai fini della determinazione dei coefficienti KC e KD di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore minimo ad esclusione di determinate categorie per le quali si debba prendere il coefficiente massimo in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti.

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 06/03/2014 "Disposizioni vigenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito in Legge 02/05/2014, n. 68;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8°, della L. n.448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 nonché dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;

Dichiarata aperta la trattazione, ottiene la parola il Consigliere di Minoranza Sig.ra Chiappero, la quale rivolge le seguenti “Domande tecniche”:

“1) quali sono ad oggi sono i limiti minimi di raccolta differenziata? Mi sembra il 65 %;

2) nei vari consigli, trattando l'argomento, più volte si è parlato della necessità di una maggiore pressione sull'ACEA, chiedo quali azioni sono in previsione;

3) il Sindaco, in precedenti interventi parlava del problema degli sfalci e del mal utilizzo del servizio il cui costo è aumentato,: chiedo pertanto notizie e spiegazioni in merito;

4) chiedo se si è in possesso di dati aggiornati sulla raccolta differenziata”;

Interviene l'Assessore delegato Sig.ra Morero ed in merito alla domanda rubricata al punto n. 4, comunica “che la percentuale di raccolta differenziata raggiunta a gennaio è stata del 44%, a febbraio e marzo è stata del 46% e ad aprile del 48,5%“; relativamente alla domanda di cui al punto n. 1 “la percentuale minima è del 65%“; relativamente alla domanda di cui punto n. 2 “si è prevista una raccolta particolare per le utenze commerciali che risultano essere circa dieci”;

Il Sindaco sottolinea che “con tale nuovo servizio il costo è aumentato, ma è aumentata anche la qualità dei rifiuti la quale è più remunerativa per ACEA; inoltre si è cercato di sensibilizzare l'utenza per ottenere un rifiuto di qualità”;

L'Assessore Sig.ra Morero ricorda che il restringimento dell'imboccatura dei cassonetti ha determinato da un lato una diminuzione della quantità di rifiuto differenziato raccolto ma dall'altro ha consentito di raccogliere un rifiuto di qualità e quindi ha eliminato il problema che il contenitore della differenziata non di qualità venisse dall'ACEA considerato come rifiuto indifferenziato, con evidente penalizzazione per il Comune e perdita del contributo CONAI". Relativamente alla percentuale del 65%, il suo raggiungimento è stato fissato al 2020";

Il Sindaco afferma "che la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Bricherasio risulta essere nella media";

Relativamente alla domanda di cui al punto n. 4 il Sindaco risponde "che i contenitori degli sfalci ne possono ospitare piccole quantità, per le grandi quantità, le indicazioni sono di portarle all'ecoisola, tuttavia è difficile controllare i grandi conferimenti, il Corpo dei Vigili, se vede dei carri di sfalci li multa e li dirotta all'ecoisola";

Ottiene la parola il Consigliere di Minoranza Sig. Granata il quale "afferma di voler fare un discorso più ampio, il problema non è solo di Bricherasio, nel piano pluriennale il Comune fissa la percentuale di raccolta differenziata nel triennio al 55%, quindi si tratta di una scelta perdente che evidenzia che il meccanismo non funziona, che non gratifica i cittadini virtuosi";

Il Sindaco risponde "che il Comune ha dato in gestione all'ACEA il servizio, l'Ente fa parte di un sistema ampio, quindi o si prende una decisione collettiva o ci si deve adeguare, non possiamo dire che non accettiamo le scelte. Ci sono Comuni che raggiungono una percentuale maggiore con il servizio porta a porta avendo un territorio molto raccolto, ma per Bricherasio che ha un territorio di raccolta molto vasto questo servizio risulta essere più oneroso, tuttavia la percentuale raggiunta è in linea con quella di Torino o Pinerolo. Nell'Assemblea vengono fatte delle proposte ma l'ACEA opera in ambito provinciale e difficilmente vengono accolte";

L'Assessore delegato Sig.ra. Morero aggiunge "che in tutte le riunioni dell'Assemblea, i componenti esprimono la loro preoccupazione, come Comune abbiamo fatto delle proposte, ma il nostro peso è del 4%, personalmente penso che oltre a punire i trasgressori sia necessario che ciascun cittadino faccia la sua parte";

Il Consigliere di Minoranza Sig. Carella propone "che durante la festa dell'Uva sia istituito un banchetto per sensibilizzare il cittadino";

Il Sindaco risponde che "ciò è stato fatto";

L'Assessore Sig.ra Morero comunica "che la sensibilizzazione avverrà con la distribuzione delle borse della differenziata";

Interviene il Consigliere di Minoranza Sig. Falco il quale dichiara "di voler fare una riflessione sui dati: le percentuali di raccolta differenziata comunicate dall'Assessore non sono accettabili, sebbene come Gruppo sia stata data fiducia, questi dati vanno in senso opposto, quindi si deve fare prevenzione ed informazione; l'aumento di spesa di 11.000,00 € grava sui contribuenti, negli anni passati, è stata raggiunta una percentuale del 56%, adesso tale diminuzione non va bene";

Ottiene la parola il Consigliere di Maggioranza Sig. Marcello il quale sottolinea "che ogni qual volta vediamo dei rifiuti ai piedi del cassonetto non è colpa dell'Assessore, ma del cittadino maleducato: quali sono le soluzioni? Non esistono perché alcuni cittadini se ne fregano";

Terminata l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Il Capogruppo di Minoranza Sig.ra Chiappero presenta la seguente dichiarazione di voto come da dichiarazione agli atti:

“Il ns. Gruppo esprimerà voto contrario in quanto ancora oggi, dopo tutto il dibattere in merito, dopo tutte le sollecitazioni e le pressioni sull’Amministrazione ci ritroviamo a dover approvare un Piano finanziario che presenta un aumento di costi

Il Capogruppo di Maggioranza Sig. Picotto presenta la seguente dichiarazione di voto come da documento agli atti:

“I gruppo esprime voto favorevole al piano finanziario ed alla distribuzione del costo tra le varie categorie di cittadini.

Su questo punto, confermando quanto già dichiarato in altre occasioni e nella mozione congiunta col gruppo consiliare di minoranza, richiamo la G.C. a porre la massima attenzione e vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio da parte di ACEA ed a stimolare ulteriormente i vertici alla realizzazione dell’ecoisola ed a valutare eventuali correttivi alla metodologia di raccolta differenziata al fine di aumentarne la percentuale ed a svolgere campagne di sensibilizzazione sempre più efficaci.

Si invita, altresì, a voler vigilare ed eventualmente sanzionare il comportamento dei cittadini.

E’ da valutare con interesse la proposta dell’Ass. Morero, in merito alla raccolta porta a porta, per alcuni operatori, di plastica e metalli, sperando che porti i frutti sperati in termini economici ed ambientali”;

Indi, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all’o.d.g. con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 7
Astenuti:	n. zero
Voti favorevoli:	n. 7
Voti contrari:	n. 4 (Chiappero, Falco, Carella, Granata)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, nell’importo complessivo di €. 513.650,00;
- 3) di approvare le seguenti tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti) come segue:

Utenze domestiche

Categorie	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	0,46717	63,33920
2	0,54504	114,01056
3	0,60065	126,67840
4	0,64515	139,34623

5	0,68964	183,68367
6 o più	0,72301	215,35327

Utenze non domestiche

Categorie	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,35913	0,48695
2 Campeggi, distributori carburanti	0,89782	1,22675
3 Stabilimenti balneari	0,42646	0,58247
4 Esposizioni, autosaloni	0,48258	0,66488
5 Alberghi con ristorante	1,20083	1,64628
6 Alberghi senza ristorante	0,89782	1,22675
7 Case di cura e riposo	1,06616	1,46461
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,26817	1,74180
9 Banche ed istituti di credito	0,65092	0,89525
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,97637	1,33163
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20083	1,64815
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,80803	1,10501
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,30183	1,77551
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,48258	0,65552
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61725	0,84281
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,43179	7,42979
17 Bar, caffè, pasticceria	4,08506	5,58499
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,97520	2,70259
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,72830	2,35798
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,80096	9,31206
21 Discoteche, night club	1,84052	2,51905

- 4) di determinare, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la tariffa in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni e maggiorata del 100%;

- 5) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla ex Provincia, ora Città Metropolitana;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;

Successivamente

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Astenuti:	n. zero
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. zero

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del T.U. n. 267/2000.

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

(RR/ra/ZR/cd)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REVELLINO Roberto

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/06/2015

Bricherasio, li 19/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 04/06/2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li __04/06/2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 04/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele